

Legge 231: linee guida e principali conseguenze organizzative

a cura di Alberto Banfi

Il decreto legislativo 231 emanato l'8 giugno 2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il concetto di responsabilità amministrativa delle società a fronte di determinati reati commessi da persone nel corso dell'attività da queste svolta nella società in cui operano o per conto della medesima società. Pertanto, il decreto in oggetto ha introdotto un'importante innovazione rappresentata dalla responsabilità amministrativa di una società indipendentemente dalla responsabilità penale del singolo individuo che materialmente commette il reato, nell'interesse e a vantaggio della medesima società. Come noto i reati oggetto del decreto si riferiscono a quelle fattispecie riguardanti, in estrema sintesi, i reati realizzabili nell'ambito dei rapporti che la società intrattiene con la pubblica amministrazione, i reati che a vario titolo ledono la "fiducia" nello Stato (falsificazioni e contraffazioni di beni pubblici), i reati in materia societaria, nonché i reati aventi finalità di terrorismo e di eversione e quelli contro la personalità individuale e la sua incolumità.

Quanto precede fa comprendere come i potenziali effetti di tale decreto sull'attività delle imprese siano assolutamente rilevanti in quanto un eventuale coinvolgimento dell'impresa a seguito di un reato commesso dalle persone a vario titolo in esse operanti può avere conseguenze che, al di là delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal decreto, possono arrecare un danno d'immagine di difficile quantificazione. A tale proposito, recenti sentenze hanno coinvolto sanzionando imprese di primaria importanza quali, ad esempio, Siemens e Impregilo.

Diviene allora necessario che le imprese si dotino delle strutture per contrastare l'insorgere di tali reati attraverso la predisposizione di un modello organizzativo con la definizione di regole e procedure interne atte a prevenire il proprio coinvolgimento. Al riguardo il decreto prevede una forma di esonero dalla responsabilità, se l'impresa coinvolta prova di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire la realizzazione dei reati. Una delle condizioni di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'impresa, è l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dotato di pieni ed autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila, attraverso le funzioni dell'impresa interessata, tra l'altro:

- sull'osservanza del modello da parte delle strutture interessate dell'impresa;
- sull'effettiva efficacia e sulla capacità dei processi operativi e della rispettiva normativa di prevenire comportamenti illeciti;
- sull'opportunità di aggiornamento del modello e dei processi di controllo;
- sull'effettiva formazione del personale con riguardo al modello, alle procedure, al decreto e alla normativa da questo richiamata.

L'Organismo di Vigilanza, in particolare, ha il compito di:

- richiedere che le funzioni dell'impresa competenti instaurino gli eventuali procedimenti disciplinari, idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- predisporre un sistema di comunicazione interna che, garantendo la massima riservatezza e tutela del segnalante, permetta a tutti coloro che vengano a conoscenza di violazioni del modello, di comunicarle.

Il panel organizzato dall'OLM ha un duplice obiettivo: da un lato sensibilizzare le imprese all'osservanza delle disposizioni del decreto e dall'altro a fornire il contributo di coloro che concretamente operano all'interno degli Organismi di Vigilanza.